



SENTENZA N. 8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71198** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 4.07.2018 ad istanza del Sig. (omissis) (C.F.:(omissis)rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Maria Teresa Fonzi (C.F.: FNZMTR58T45H501I) pec. mariateresa.fonzi@legalmail.it, e Giulio Guarnacci (C.F.: GRNGL166P30H501O) pec: avv.giulioguarnacci@legalmail.it, presso il cui studio in Roma, Via Zara, n. 13, elegge domicilio;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per

il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 8^a Categoria, Tabella A, vitalizia a decorrere dal congedo (avvenuto il 7.06.1977), negato dal Ministero della Difesa con D.M. n. 166/1982 per non dipendenza da causa di servizio delle infermità "*esiti di meniscectomia mediale SX. Lieve ipertrofia della coscia sx*", con condanna

dell'Amministrazione al pagamento degli arretrati maturati a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visto l'atto di riassunzione del ricorso già iscritto al n. 22983, prodotto in data 4.07.2018 a seguito di accoglimento con sentenza n. 230/2018 della Sezione II Giurisdizionale Centraled'Appello del ricorso presentato dal Sig.(omissis) avverso la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n. 641/2012, pronunciata a definizione del giudizio n. 22983 dianzi citato;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 20.12.2023, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Il ricorrente, soldato di leva dal 9.06.1976 fino al congedo illimitato avvenuto il 7.06.1977, era stato giudicato idoneo al servizio sia prima dell'incorporamento 17.02.1976, quando veniva riscontrato affetto da *"esiti di trauma al ginocchio sx con gonartrosi ed ipotrofia del quadricipite femorale"*, sia all'atto dell'incorporamento in data 11.06.1976, quando veniva riscontrato affetto da *"artralgia ginocchio sinistro"*.

Riferiva che, nel periodo di leva, veniva incorporato presso la 1ª Btg. Fnt. "Casale" e, successivamente, veniva inviato presso il V Gruppo Rgt. Fnt. "Superga" di Udine. Nello svolgimento del servizio presso la Caserma Cavarzerani di Udine, il(omissis) riportava, mentre allestiva il "castello-letto", una distorsione al ginocchio sinistro, che necessitava di un ricovero presso l'Ospedale Militare di Udine dal 15 al 22.07.1976. Successivamente, si rendeva necessario un ulteriore ricovero presso

l'Ospedale Militare di Udine dal 3 al 4.08.1976, con licenza di convalida di quattordici giorni. Seguiva, poi, una lunga serie di ricoveri ospedalieri e di relative licenze di convalida, fino al 7.06.1977, data in cui il Sig.(omissis) veniva congedato per fine ferma, senza che riprendesse il servizio attivo.

Con istanza del 17.06.1977, chiedeva la concessione della pensione privilegiata tabellare per l'infermità: *"Esiti di meniscectomia mediale SX. Lieve ipotrofia della coscia SX."*

In conformità con il giudizio espresso dall'Ospedale Militare C.M.O. di Napoli con verbale n. 4202/AB in data 6.02.1979, confermato dalla Commissione Medica di 2ª Istanza della Regione Militare Meridionale con Determinazione n. 5653 del 18.07.1979, il Ministero della Difesa emetteva il Decreto n. 787 del 10.10.1979, negativo in punto di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio e dunque del trattamento pensionistico privilegiato richiesto.

2. Avverso il citato decreto il(omissis) proponeva ricorso presso questa Sezione, che con sentenza n. 641 del 21.02.2012 dichiarava estinto il giudizio. Tuttavia, in accoglimento del gravame del ricorrente, la Seconda Sezione d'Appello, con sentenza n. 230/2018, depositata il 10.04.2018, annullava la declaratoria di estinzione del giudizio e rimetteva le parti innanzi a questo giudice, in diversa composizione, affinché procedesse nel merito della questione controversa e alla definizione delle spese di giudizio.

Con il ricorso in riassunzione all'odierno esame, depositato il 4.07.2018, il Sig.(omissis) chiedeva in via principale l'annullamento del

provvedimento impugnato, da ritenere erroneo nei presupposti, ed il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, nonché il diritto a percepire la pensione privilegiata vitalizia di 8^a categoria a decorrere dal congedo (avvenuto il 7.06.1977), con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento degli arretrati maturati a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari, anche del giudizio di appello, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

In via istruttoria, chiedeva, preliminarmente, l'acquisizione delle cartelle cliniche dei ricoveri, già infruttuosamente richieste, laddove non prodotte dall'Amministrazione con il fascicolo amministrativo. Chiedeva inoltre disporsi CTU.

3. Il Ministero della Difesa si costituiva con memoria del 29.01.2021, dopo aver trasmesso la documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo in data 6.12.2018. Chiedeva il rigetto del ricorso, siccome infondato, vinte le spese, non avendo il ricorrente assolto l'onere della prova a suo carico circa la sussistenza del nesso causale in punto di dipendenza da causa di servizio. In via gradata, eccepiva la prescrizione e in ulteriore subordine, chiedeva che l'eventuale liquidazione degli interessi avvenisse secondo le modalità di cui alle sentenze delle Sezioni riunite n. 10/2002 e n. 6/2008.

4. Successivamente all'acquisizione della documentazione sanitaria inerente ai ricoveri del ricorrente presso gli Ospedali militari di Napoli, Udine e Caserta, ordinata all'esito dell'udienza del 10.02.2021, all'esito della successiva udienza del 9.06.2021 era adottata l'ordinanza n.

96/2021, con cui si interpellava l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in ordine ai seguenti quesiti: *“1. Se le patologie lamentate dal ricorrente siano dipendenti da causa di servizio e diano diritto a trattamento pensionistico privilegiato; 2. In caso affermativo, indicarne la classifica di ascrivibilità”*.

Tuttavia, nonostante reiterati solleciti, il citato Ufficio non provvedeva a dare esito alla richiesta del G.M. e con nota del 21.07.2022 comunicava la propria impossibilità ad espletare in tempi brevi l'incarico peritale, in ragione delle gravi carenze di organico.

5. All'esito dell'udienza del 23.11.2022, il G.M., anche su sollecitazione del ricorrente, emetteva quindi l'ordinanza n. 224/2022 con cui, restando impregiudicato l'esito del giudizio sotto i profili sia di rito e sia di merito, riteneva necessario acquisire il motivato parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti in ordine ai seguenti quesiti: *“1. Se le patologie lamentate dal ricorrente siano dipendenti da causa di servizio e diano diritto a trattamento pensionistico privilegiato; 2. In caso affermativo, indicarne la classifica di ascrivibilità”*.

6. Il 22.06.2023 veniva formulato il parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, che concludeva nel senso che *“la patologia lamentata dal ricorrente NON sia dipendente da causa di servizio e pertanto NON dia diritto a trattamento pensionistico privilegiato; decade, pertanto, il secondo quesito”*.

7. All'udienza del 20.12.2023, sono comparsi in aula l'avv. Giuseppe Iavarone per delega dell'avv. Giulio Guarnacci e il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa, che intervengono come da verbale.

La causa è quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sul riconoscimento in favore del ricorrente del trattamento pensionistico privilegiato almeno di 8^a categoria, in conseguenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità *"esiti di meniscectomia mediale SX. Lieve ipertrofia della coscia sx"*.

2. Ritiene questo giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 (tabella poi confluita nel D.P.R. n. 915/1978 e modificata dal D.P.R. n. 834/1981) ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 545/2023). La norma è applicabile anche ai militari in servizio di leva (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 1979 e n. 2002 del 2010; Corte conti, sez. giur. Campania, n. 1839 del 2010; Corte conti, sez. giur. Lazio, n. 1384 del 2010).

Quanto all'indispensabile riconoscimento della causa di servizio – e dunque al rapporto di causalità – il D.P.R. n. 1092/73, all'art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 382/2023 e n. 412/2019).

"Ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell'infermità,

della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. In altre parole, il "fatto di servizio" che ha causato lesione o infermità, non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante" (Corte dei conti Sez. Campania, sent. n. 412/2019" (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 383/2023).

3. Nel caso all'odierno esame questo giudice ha ritenuto di richiedere il parere medico-legale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente e la loro conseguente ascrivibilità.

Il parere veniva reso il 22.06.2023 e concludeva nel senso che *"da un'accurata lettura dei documenti sanitari/amministrativi allegati al ricorso si evince che, (omissis) già alla visita medica reclutativa e di incorporamento, presentava "un'artralgia al ginocchio sinistro" fatto che lascia ben intendere un precedente impegno funzionale nell'articolazione in esame, a sostegno di una già esistente meniscopatia pregressa, ovvero di una sofferenza non meglio documentata nel ginocchio stesso. Tale evidenza, lascia supporre senza alcun ragionevole dubbio che, la patologia sofferta (omissis) sia riconducibile a fattori esterni al servizio di leva stesso, tanto più che, alla suddetta tesi viene in rafforzamento anche il rapporto informativo compilato dal Comandante all'atto della richiesta di PPO del militare, nel quale si evince in maniera esplicita che l'allora militare di leva (omissis) ha trascorso realmente solo un paio di giorni presso il V Gruppo Rgt. Fnt. "Superga" di Udine, dove "non ha mai svolto*

né addestramento né lavori pesanti tale da provocare una simile infermità".

Il parere quindi riteneva, *“senza alcun ragionevole dubbio”,* che la patologia sofferta dal (omissis) non fosse *“riconducibile nemmeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante al servizio di leva espletato negli anni 1976-1977”.*

Pertanto, si afferma conclusivamente che *"la patologia lamentata dal ricorrente NON sia dipendente da causa di servizio e pertanto NON dia diritto a trattamento pensionistico privilegiato; decade, pertanto, il secondo quesito".*

4. Nel caso di specie, il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha puntualmente preso in esame tutta l'ampia documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e con la partecipazione alle operazioni peritali del CTP di parte ricorrente.

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – condiviso da questo Giudice, è pienamente idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea.

5. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che le infermità del Sig.(omissis), *"esiti di meniscectomia mediale SX. Lieve ipertrofia della*

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71198	
	<i>coscia sx''</i> non dipendano da causa di servizio e pertanto non sussistano	
	le condizioni, previste dall’articolo 67 del D.P.R. n. 1092/1973, che	
	legittimano l’attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato. Il	
	ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato.	
	6. In ragione della natura della controversia, connotata da particolare	
	complessità, comprovata dagli approfondimenti istruttori richiesti, si	
	ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di	
	giudizio.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	in epigrafe, lo respinge.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 20.12.2023.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 02.01.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	9	

Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale